



REPUBBLICA ITALIANA

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere Relatore
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carminc PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6, comma 3-ter del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge n. 131 del 5 giugno 2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 10 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificati e integrati dalla deliberazione della medesima Sezione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere pervenuta dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento con nota di data 08/05/2025-0356186;

VISTI il decreto presidenziale n. 20/2025 e l'ordinanza n. 17/2025 del 18.7.2025, con le quali il Presidente della Sezione ha assegnato il parere al Cons. Marilisa Beltrame e convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Marilisa Beltrame, ed esaminata la documentazione agli atti;

FATTO

Con nota di data 08/05/2025-0356186, è stata trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica della Sezione di Controllo T.A.A. sede di Trento, la richiesta di parere formulata dal Comune di Avio - e da quest'ultimo inviata alla P.A.T. per l'inoltro alla Sezione di Controllo della Corte dei conti - in ordine alla possibilità di operare un legittimo riconoscimento qualora il debito fuori bilancio sia stato generato da un affidamento di un incarico non disposto tramite forma scritta, ma solo oralmente sussistendo in ogni caso il presupposto di una reale utilità e arricchimento.

Il quesito riguarda il tema della riconoscibilità di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera e) del TUEL, e verte specificatamente sul contrastante orientamento tra la Sezione regionale di controllo per il Piemonte (del. n. 179/2024/SRCPIE/PAR), che ammette tale ipotesi, e la Sezione di controllo per il Trentino- Alto Adige/Südtirol - sede di Trento, la quale, nella precedente deliberazione n. 35/2018/PAR, aveva negato tale possibilità.

Nella deliberazione n. 35/2018/PAR del 24 luglio 2018 la Sezione di Controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento si era invero particolarmente soffermata sul tema della necessità della forma scritta *ad substantiam* per la valida esistenza degli atti della pubblica amministrazione. In tale parere era stato evidenziato come dal difetto di forma scritta dei contratti della p.a. consegua la mancata costituzione di un'obbligazione contrattuale nei confronti dell'amministrazione, idonea ad essere ricondotta al procedimento di cui riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL.

DIRITTO

1. In via preliminare si osserva che la richiesta di parere risulta ammissibile:

a) in via soggettiva, in quanto formulata dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 6 giugno 2003, n. 131 e dell'art. 6, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305. Il combinato disposto di tali norme prevede che le richieste di parere siano trasmesse dalla Regione o dalla Provincia autonoma di Trento "anche per

conto" degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

b) in via oggettiva, in quanto relativa a questione che, tendenzialmente, attiene ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali e della contabilità pubblica, riferibile alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli (*ex multis* Corte dei Conti Sezione delle Autonomie deliberazione 17/2020/QMIG; Corte dei conti SS.RR. in sede di controllo deliberazione n. 54/2010).

Con consolidato orientamento la Sezione di Controllo per il T.A.A. sede di Trento ha aderito ai principi sviluppati in sede nazionale, evidenziando che la funzione consultiva della Corte dei conti si svolge nella sola materia della "contabilità pubblica", come declinata dalla giurisprudenza contabile, con l'ulteriore limite derivante dalla possibilità di esprimersi unicamente su questioni che rivestano carattere generale ed astratto e che non interferiscano con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni. Ne consegue la preclusione a pronunce della Corte dei conti in sede consultiva su questioni che attengano ad una concreta attività gestionale dell'ente, la quale ricade nella esclusiva competenza e responsabilità degli amministratori dell'ente medesimo.

La richiesta di parere risulta pertanto ammissibile.

2. Nel merito si rileva quanto segue.

2.1. La disciplina normativa.

L'art. 194, comma 1, d. lgs. 267/2000 (di seguito, T.U.E.L.) dispone che *"Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: (...) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza."* Il menzionato art. 191 del Testo Unico, a sua volta, prevede le fasi di corretto impegno di spesa (commi 1 - 2 e 3) e dispone che *"Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni"* (comma 4). La predetta disciplina risulta applicabile nel territorio provinciale trentino in ragione del richiamo operato dall'art. 49, comma 2, della Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18.

2.2. L'interpretazione giurisprudenziale della Cassazione.

Il tema della necessaria preesistenza di un valido contratto in forma scritta, per poter accedere alla procedura di “rimedio” postuma (attributiva della legittimità al debito originariamente assunto in violazione delle disposizioni sulle fasi della disposizione di spesa), è stata oggetto di molteplici decisioni della Corte di Cassazione.

Si registrano alcune pronunce che, in caso di acquisizione di beni o servizi in violazione della disciplina della procedura di spesa (di cui all’art. 193 TUEL), evidenziano come il rapporto obbligatorio non sia riferibile all'ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno (Cass. S.U. n. 26657 del 18.12.2014).

Tale effetto ricorre sia quando le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto, sia quando siano state assunte tramite un contratto privo di forma scritta, in quanto il rapporto obbligatorio così sorto si colloca di per sé oltre l'ambito di applicazione delle norme c.d. ad evidenza pubblica (Cass. n. 30109 del 21.11.2018).

In alcune pronunce è stato affermato che l’operatività del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio presuppone *<l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, pur se privo di impegno contabile- cfr. Cass.n.510/2021, Cass.n. 20689/2016. Validità che costituisce, dunque, ancora una volta - pur se nel contesto della specifica disciplina dei debiti fuori bilancio - condizione necessaria e sufficiente ed al contempo requisito indispensabile per l'operatività del detto riconoscimento di debito e per l'operatività di delibera ricognitiva di un debito fuori bilancio in relazione alla violazione dell'impegno contabile, anche qui inidonea a contaminare la validità del titolo negoziale che anzi è presupposta>* (Cass., Sez. I, n. 5480/2024).

In altre pronunce (Cass. S.U. sent. n. 29178/2020) è stato chiarito che la deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ex art. 194 TUEL, non suppone una mera procedura di regolarizzazione contabile di un preesistente rapporto di debito/credito intercorrente tra l'ente locale e la parte privata, ma offre la possibilità di assumere tra le proprie obbligazioni - onorabili con le risorse del bilancio pubblico – l’equivalente di quanto accertato e dimostrato come “utilità” ed “arricchimento” per l'ente (art. 194, comma 1, lett. e) TUEL), residuando (ai sensi dell'art. 191, comma 4, TUEL) in essere l’originaria obbligazione intercorrente tra il fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura per la parte non riconoscibile come utilità ed arricchimento dell’ente.

In merito la Cassazione (Sez. II, n. 15303/2022) ha ribadito che *<in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale non è imputabile all'Amministrazione e intercorre direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, i quali rispondono con il loro patrimonio con la conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione d'ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c., il quale presuppone che nessun'altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi (cfr. Cass., sez. 1, ordinanza n. 30109 del 21/11/2018; Cass., sez. 1, sentenza n. 24860 del 09/12/2015; Cass., sez. 1, sentenza n. 6292 del 16/03/2007)>*.

Con il riconoscimento di debito fuori bilancio l’ente, ricorrendone i presupposti e nei limiti delle

possibilità previste dalla disciplina specifica, <non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "ad substantiam" - né apporta una deroga al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento> (Cass., Sez. I, sent. n. 1510/2015).

2.3. La giurisprudenza contabile.

Con risalente pronuncia (n. 132/2010 del 20.10.2010) la Corte dei conti Sezione Controllo Toscana, aveva chiarito che, per operare il riconoscimento di un debito fuori bilancio in mancanza di regolare procedimento di spesa, è necessario accertare l'effettiva e dimostrata utilità nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni o servizi di competenza, con conseguente arricchimento dell'ente locale. Richiamando la Cassazione, la Sezione toscana affermava un principio ormai consolidato ed indiscusso, per il quale *"l'utilità conseguita va valutata in relazione alla realizzazione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'ente; l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, e va inteso non solo come accrescimento patrimoniale, potendo consistere anche in un risparmio di spesa"* (Cass. civ, Sezione I, 12 luglio 1996, n. 6332)". Con pronuncia n. 21/SEZAUT/2018/QMIG la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha precisato che *"Il comma 1 dell'art. 194 TUEL individua le fattispecie in cui il debito fuori bilancio è riconoscibile. Il riconoscimento da parte del Consiglio, per costante giurisprudenza della Cassazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, n. 15050/2018) è costitutivo dell'obbligazione"*.

In merito all'atto costitutivo dell'obbligazione, appare opportuno richiamare l'art. 1173 del cod. civ. (rubricato *Fonti delle obbligazioni*) ai sensi del quale *"le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico"*.

Considerato che l'obbligazione non sorge necessariamente solo da contratto, deve essere ora affrontato il tema dell'elemento della *"validità del contratto"*, ove questo si ritenuto la (presunta) fonte dell'obbligazione da ricondurre a bilancio.

In merito la Sezione Sicilia ha affermato che, in assenza di un valido contratto fonte di obbligazione, il riconoscimento del debito ex art. 194, c. 1, lett. e), TUEL, non si configura come ricognizione di debito, quanto piuttosto come riconoscimento dell'utilità dell'opera o della prestazione ai fini dell'imputabilità dell'arricchimento all'ente pubblico (delibera Sez. reg. contr. Sicilia n. 178/2023/PAR).

Secondo la Sezione Campania la violazione delle norme sulla corretta disposizione della spesa, nelle sue varie fasi e presupposti, determina l'interrompersi ed il venir meno del rapporto organico tra funzionario o amministratore e pubblica amministrazione, che a sua volta rende irrilevante la patologia del contratto ai fini del riconoscimento del debito, il cui presupposto sono *"solo gli effetti, se vantaggiosi"* (del. Sez. reg. contr. Campania n. 111/2021/PAR), facendone derivare la conseguenza che l'eventuale patologia del contratto (se nullo e/o annullabile) rappresenta una questione da rimettersi *"ai rapporti tra il fornitore e la sua controparte da individuarsi nel medesimo amministratore e/o funzionario che ha consentito la fornitura stessa"*.

Nel procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, precisa sempre la Sezione Campania (del. n. 111/2021), riportando le indicazioni della Cassazione (SS.UU. n. 10798 del 2015), che delinea la tutela riconosciuta al privato contraente, il quale *<se da un lato non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà (stante la proponibilità dell'azione contrattuale verso l'amministratore), dall'altro è, tuttavia, legittimato ad esercitare l'azione ex art. 2041 c.c., contro l'ente pubblico utendo iuribus dell'amministratore e/o funzionario suo debitore, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c.>*.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Puglia, con sentenza n. 668/2021 ha affrontato diffusamente l'argomento, evidenziando che per la pubblica amministrazione *<il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ha l'effetto di fondare l'actio de in rem verso direttamente nei suoi confronti da parte del terzo contraente, nei limiti della parte riconoscibile, in relazione alla quale il debito viene sanato sotto il profilo meramente contabile>*.

La Sezione giurisdizionale Puglia evidenzia ancora che tale procedura prescinde dalle cause di nullità del negozio, poiché il “debito” non ha fondamento contrattuale, e non riguarda *<(il) momento patologico del contratto, che rendono il contratto radicalmente nullo (e non semplicemente annullabile), come quando la volontà della p.a. non si sia validamente formata o non sia stata consacrata in un atto redatto nella richiesta forma scritta>* così come non riguarda *<(le) conseguenze di cui all'art. 1423 c.c.; aspetti che pure convergono nel veduto procedimento, ma che restano però ben separati e distinti da quelli contabili, attinendo al diritto privato>*. Nella sentenza il Giudice pugliese evidenzia conclusivamente che *<È vero che in assenza della forma scritta, richiesta a pena di nullità per i contratti stipulati iure privatorum dalla p.a., gli stessi sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria (oppure sono addirittura inesistenti, perché non si è in presenza di un “contratto”, ancorché invalidamente concluso, ma di un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta, sul piano giuridico, mancando in radice quell’“accordo” tra le parti, presupposto dall'art. 1321 c.c. anche per il costituirsi di un contratto invalido o non opponibile ai terzi). Tuttavia, non è meno vero che in siffatta evenienza l'ordinamento consente, a certe condizioni, di regolarizzare la relativa spesa, sotto il profilo squisitamente contabile e finanziario, a tutela degli equilibri di bilancio degli enti locali>*.

In altre parole, tramite il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio non può ottenersi né l'effetto di sanare la fattispecie illegittima di acquisizione (del bene, della fornitura, della prestazione), né quello di consentire la convalida o la sanatoria del contratto nullo.

Unico effetto del procedimento in esame è quello di operare una regolarizzazione contabile che non ha natura provvedimentale, ma solo ricognitiva del presupposto dell'arricchimento e dell'utilità per l'ente, ai fini dell'inserimento del “debito” – originariamente irregolarmente assunto - nel proprio bilancio (Cass. S.U. n. 29178 del 21.12.2020).

Il limite “interno” della riconoscibilità del debito fuori bilancio attiene dunque al solo arricchimento e vantaggio/utilità (comunque) conseguita al patrimonio dell'Ente. In nessun caso la parte di costo della prestazione offerta dal contraente, coincidente con il guadagno ovvero (ricavo) del contraente

medesimo, potrà mai essere oggetto di riconoscimento poiché totalmente estranea all'arricchimento/utilità ascrivibile alla PA (C.d.c. SCCLEG/11/2021/PREV; SCCLEG/3/2010/PREV). Recentemente la Sezione Regionale Controllo Campania (del. n. 39/2025) ha nuovamente valutato il procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed in particolare l'impatto che potrebbe avere la carenza di forma scritta (e più in generale la presenza di vizi di nullità) del (presunto) contratto.

In merito la citata Sezione ha chiarito definitivamente che - ai sensi dell'art. 191, comma 4 TUEL - il contratto *formalmente* stipulato tra un privato e l'amministrazione pubblica (in persona di un proprio funzionario e/o amministratore) con inosservanza delle norme sulla corretta gestione della fase di spesa, *"viene convertito ex lege in un rapporto intercorrente con il predetto funzionario e/o amministratore"*, determinandosi una *"interruzione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra l'amministrazione e l'ente pubblico che preclude il perfezionamento del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo"*. Proprio da tale effetto interruttivo consegue l'irrilevanza *"ai fini del riconoscimento, di un'eventuale patologia del contratto, venendo in considerazione non il rapporto "bensì solo gli effetti, se vantaggiosi"* (Sezione regionale di controllo per la Campania, delibera n. 111/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per il Piemonte delibera n. 179/2024/PAR)".

Nel solco di tali pronunce si colloca il parere della Sezione Piemonte, reso con del. n. 179/2024, che ha riassunto, in una lettura evolutiva, l'intera problematica sin qui rappresentata giungendo a definire che:

- a) la nullità del contratto di acquisizione tra p.a. e contraente privato per difetto della forma scritta, ove richiesta *ad substantiam*, non assume carattere ostativo al riconoscimento del debito;
- b) il difetto della forma scritta in ogni caso assume rilevanza nella valutazione complessiva effettuata dall'ente in ordine alla remunerabilità della prestazione ovvero come debito fuori bilancio (Corte Conti, Sez. giurisd. Piemonte, 14 novembre 2024, n. 123);
- c) in tale valutazione complessiva il Consiglio deve avere a disposizione una valida istruttoria, deve adottare una valida motivazione ed operare un accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le conseguenziali ed eventuali responsabilità;
- d) l'utilità od il vantaggio acquisito dall'Ente è il limite entro cui opera il riconoscimento di debito fuori bilancio; nel medesimo non può rientrare la quota di costo rappresentata dal guadagno del contraente, che - in caso di regolare formazione del contratto - sarebbe ovviamente ricompresa nel pagamento della prestazione;
- e) la predetta "quota" rimane a carico del soggetto che ha agito in violazione dell'art. 191 TUEL;
- f) tale accertamento deve essere ancora più rigoroso nell'ipotesi di riconoscimento ex art. 194, c.1, lett. e), TUEL in assenza del contratto in forma scritta normativamente prescritta.

Si rammenta infine la giurisprudenza della Corte dei conti in tema di responsabilità amministrativo contabile.

Il limite di “riconoscibilità” dell’obbligazione (nei limiti dell’utilità e del vantaggio dell’ente comunque acquisiti per effetto di procedimento di spesa irregolare ai sensi dell’art 191 e 194 TUEL) deve essere puntualmente accertato dall’Ente operante in sede di riconoscimento; ciò sulla base di evidenze concrete, attestate dall’ufficio di merito. Ed infatti tutto ciò che “non è utilità acquisita all’ente” non può essere oggetto di riconoscimento e rimane a carico del disponente la spesa.

L’entità del potenziale danno erariale contestabile risulta quindi rappresentata dall’ammontare dei mandati di pagamento (successivi alla deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio) dedotto il *quantum* dell’utilità ricevuta dall’Ente, ove correttamente quantificata. La somma residua rimane a carico del disponente, quale titolare del rapporto giuridico instaurato (irregolarmente, per quanto attiene all’Amministrazione) con il contraente privato (C.d.c., Sez. Giur. Calabria, sent. n. 84/2022).

Tutto sopra premesso, la Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per il T.A.A. sede di Trento ritiene di condividere la lettura evolutiva del procedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio, nei termini sopra esposti.

Il Collegio, nell’esprimere conclusivamente il parere precisa:

1. che è l’atto (delibera consiliare) di riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL, che risulta essere costitutivo dell’obbligazione;
2. quest’ultimo non introduce una sanatoria per i contratti nulli o invalidi, né una ricognizione di debito, ma reca un riconoscimento del “valore” dell’utilità dell’opera o della prestazione ai fini dell’imputabilità dell’arricchimento all’ente pubblico;
3. in tale contesto la nullità del contratto di acquisizione tra p.a. e contraente privato per difetto della forma scritta, ove richiesta *ad substantiam*, non assume carattere ostativo al riconoscimento del debito, ma assume rilevanza nella valutazione complessiva effettuata dall’ente in ordine alla remunerabilità della prestazione ovvero all’indennizzabilità dell’acquisizione come debito fuori bilancio;
4. la parte restante, ovvero la parte di spesa non recante utilità all’Ente, quale – ad esempio – il margine di guadagno del contraente, rimane a carico dell’originario soggetto agente in violazione delle norme sulla valida attuazione della spesa;
5. risulta confermata la necessità della forma scritta *ad substantiam* per la valida esistenza degli atti della pubblica amministrazione, precisando che il difetto di forma scritta dei contratti della p.a. determina l’insussistenza di una valida “obbligazione contrattuale”;
6. l’utilità od il vantaggio acquisito dall’Ente è il limite entro cui opera il riconoscimento di debito fuori bilancio; nel medesimo non può rientrare la quota di costo rappresentata dal guadagno del contraente, che – in caso di regolare formazione del contratto – sarebbe ovviamente ricompresa nel pagamento della prestazione; la predetta “quota” rimane a carico del soggetto che ha agito

in violazione dell'art. 191 TUEL.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti – Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige / Südtirol – Sede di Trento, in relazione alla richiesta di parere del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 8.5.2025.

Si dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del servizio di supporto della Sezione, al Presidente della Provincia autonoma di Trento.

Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 23 luglio 2025.

Il Relatore

Cons. Marilisa Beltrame

(firmato digitalmente)

La Presidente

Luisa D'Evoli

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria

Per Il Dirigente

Il Funzionario

Marco Ulacco

(Firmato digitalmente)